



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 401 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Fastweb S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Ludogoroff, Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50;

contro

A.S.L. To 1, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Gorla, con domicilio eletto presso Maurizio Gorla in Torino, corso V. Emanuele II, 90;

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Francesco Saverio Cantella, con domicilio eletto presso Anteo Massone in Torino, via Sacchi, 24; Scr Piemonte S.p.A.;

quanto al ricorso principale:

I) per l'annullamento:

- della deliberazione del commissario n. 161/d.04/2012 del 2 marzo 2012 avente ad oggetto "adesione alla convenzione CONSIP telefonia fissa e connettività ip 4 - società Telecom Italia spa", pubblicata all'albo ufficiale dell'azienda dal 6.3.2012;
- di ogni altro atto connesso o presupposto;
- nonché per il risarcimento del danno;

II) quanto al ricorso incidentale depositato da Telecom Italia S.p.A. il 15 maggio 2012, integrato da motivi aggiunti depositati il 15 giugno 2012:

per l'annullamento:

- della nota del Direttore della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. 9076/B2000 dell'11/02/2009, ove interpretata nel senso di non consentire alle Aziende sanitarie locali piemontesi di aderire alle convenzioni quadro stipulate da CONSIP;
- delle DD.GG.RR. n. 9-9007 del 26.06.2008 e n. 90-10532 del 29.12.08, ove interpretate nel senso di precludere alle ASL piemontesi di fare ricorso alle convenzioni CONSIP e di dare mandato ad un "Team di coordinamento regionale" di individuare le categorie merceologiche per le quali sarebbe obbligatorio l'affidamento a fornitori selezionati da S.C.R. Piemonte;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.S.L. To 1 e di Telecom Italia S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2012 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di cui in epigrafe Fastweb s.p.a., premettendo di essere resa aggiudicataria, dal 2010, di tutti servizi di telefonia e di trasmissione dati in via informatica appaltati dalla società di committenza regionale S.C.R. Piemonte S.p.A. con gara 2/2010 e di avere inoltre stipulato con la ASL TO1, relativamente a tali servizi, la convenzione 24 gennaio 2011, tanto premesso impugna la delibera del Commissario della ASL TO1 n. 161/D.04/2012 del 2 marzo 2012 con la quale è stata decisa l'adesione della Azienda Sanitaria alla convenzione "Telefonia fissa e connettività IP 4" stipulata tra CONSIP e Telecom Italia S.p.a..

2. A sostegno del ricorso Fastweb s.p.a. ha dedotto:

I) violazione dell'art. 1 comma 449 della L. 296/06 (finanziaria 2006) e dell'art. 3 L.R. 19/07, in quanto tali disposizioni farebbero obbligo agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stabilite dalle centrali regionali di riferimento, con esclusione della possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate dalla CONSIP;

II) eccesso di potere per carenza di istruttoria ed omessa considerazione di alcuni elementi decisivi: ciò in relazione sia alla mancata presa in considerazione degli specifici vantaggi derivanti dalla proposta trasmessa da Fastweb s.p.a. il 14 dicembre 2011, sia in relazione alla inconsistente motivazione portata a supporto della scelta;

III) difetto e contraddittorietà della motivazione del provvedimento con cui la ASL TO1 ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.

3. Si è costituita sono costituite in giudizio per resistere al ricorso sia la ASL TO1 che Telecom Italia S.p.A.

4. Quest'ultima ha peraltro spiegato anche ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, impugnando, nei sensi in epigrafe indicati, la nota del Direttore della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. 9076/B2000 del 11 marzo 2009, nonché le ivi richiamate DD.GG.RR. nn. 9-9007 del 20.06.08 e 90-10532 del 29.12.08: la nota circolare della Direzione Sanità ha infatti chiarito, richiamando le menzionate DD.GG.RR., che le spese di telefonia fissa e mobile debbono essere classificate tra le spese di "esclusiva competenza di S.C.R.", ed ha contestualmente invitato le Aziende sanitarie locali ad avvalersi dei contratti conclusi da S.C.R. non appena disponibili e ad astenersi dall'indire gare pluriennali.

5. I ricorsi sono stati chiamati alla camera di consiglio del 17 maggio 2012 e poi rinviati, per la discussione del merito, alla pubblica udienza del 20 settembre 2012, allorché sono stati trattenuti a decisione.

6. L'infondatezza del ricorso principale consente di prescindere dall'esame del ricorso incidentale e dei relativi motivi aggiunti, proposti da Telecom Italia s.p.a. a mero titolo tuzioristico.

7. Con riferimento al primo motivo di doglianza il Collegio è dell'opinione che esso debba essere respinto per la ragione che l'obbligatorietà per gli enti del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di approvvigionarsi ricorrendo alle convenzioni stipulate da SCR-Piemonte è venuta meno per effetto della entrata in vigore dell'art. 2 comma 573 della L. 244/2007, c.d. Finanziaria 2007, il quale ha espressamente affermato per tutti i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3 del C.C.P., senza alcuna eccezione, la possibilità di ricorrere, per gli approvvigionamenti in ogni settore merceologico, alle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26

L. 488/99.

7.1. L'art. 3 della L.R. Piemonte si leggeva come segue:

“1. La S.C.R. Piemonte s.p.a. svolge la sua attività in favore della Regione Piemonte e dei seguenti soggetti aventi sede nel suo territorio:

a) enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati, nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti ed aziende del servizio sanitario nazionale;

b) enti locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica universitaria e agenzie territoriali per la casa.

2. Per le funzioni di cui all'art. 2 comma 2 la Regione ed i soggetti di cui al comma 1 lett. a) ricorrono alla SCR-Piemonte S.p.A. limitatamente agli interventi individuati nella programmazione di cui all'art. 6. I soggetti di cui al comma 1 lett. b) hanno facoltà di ricorrere alla SCR-Piemonte S.p.A. , sulla base di apposite convenzioni. La Regione ed i soggetti di cui al comma 1 lett. a), in casi di urgenza, possono ricorrere alla SCR-Piemonte S.P.A. anche per interventi non inclusi nella programmazione di cui all'art. 6, dandone preventiva comunicazione alla Giunta regionale.”.

7.2. Come a ognuno è dato constatare, e come correttamente rilevato anche dalla difesa della ricorrente, la norma regionale in esame faceva uno specifico riferimento alle convenzioni stipulate da SCR-Piemonte; inoltre essa precisava che l'approvvigionamento mediante le convenzioni SCR-Piemonte doveva intendersi come una mera facoltà solo con riferimento agli enti di cui al comma 1 lett. b), ma non anche agli enti di cui al comma 1 lett. a). Di conseguenza l'affermazione, che si legge al comma 2 della norma, secondo la quale gli enti di cui al comma 1 lett. a) (enti regionali ed enti del S.S.N.) *“ricorrono alla SCR-Piemonte S.p.A. limitatamente agli interventi individuati nella programmazione di cui all'art. 6”* non poteva, e non può, che intendersi se non come affermazione dell'obbligo, per i suddetti enti e relativamente agli interventi indicati dalla norma, di ricorrere alle convenzioni SCR-Piemonte.

7.3. L'art. 3 della L.R. 19/07, in tale sua formulazione, è tuttavia incompatibile con il principio di libera accessibilità alle convenzioni CONSIP da parte di tutte le amministrazioni pubbliche introdotto con la finanziaria 2007, di appena pochi mesi successiva alla approvazione della legge regionale n. 19/07. Ha stabilito infatti l'art. 2 comma 573 della L. 244/2007 che *“Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dall'art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza”.*

7.4. La disposizione testé ricordata innegabilmente consente ad ogni e qualsiasi amministrazione pubblica annoverabile tra quelle di cui all'art. 3 comma 3 del C.C.P. - e pertanto anche agli enti del servizio sanitario regionale - di ricorrere alle convenzioni CONSIP per qualsiasi categoria merceologica - evidentemente in alternativa alle convenzioni stipulate o da stipularsi dalle centrali di committenza regionale di riferimento - e proprio in ciò si evidenzia l'incompatibilità tra la già esaminata norma regionale e quella di cui all'art. 2 comma 573 della Finanziaria 2007.

7.4.1. Orbene, le succitate disposizioni sono state emanate in materia di coordinamento della finanza pubblica e pertanto devono ricomprendersi nell'ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni (cfr. Corte

Cost. nn. 30/2012, 229/2011 e 120/2008, secondo cui le regioni sono soggette, *in subiecta materia*, solo al rispetto dei principi fondamentali di coordinamento): da ciò discende, in applicazione dell'art. 10 della L. 62/1953, che l'entrata in vigore dell'art. 2 comma 573 della Finanziaria 2007 ha determinato l'abrogazione implicita dell'art. 3 della L.R. Piemonte n. 19/07 nella parte in cui tale norma, effettuando un preciso riferimento alle sole convenzioni stipulate da SCR-Piemonte, implicitamente precludeva agli enti indicati al comma 1 la possibilità di aderire alle convenzioni CONSIP.

7.4.2. Va a questo punto rammentato che l'art. 10 L. 62/1953 (c.d. legge Scelba) prevede che le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali in materie a competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse e che siano entrate in vigore in epoca precedente, determinando altresì l'obbligo per i consigli regionali di assumere le modifiche conseguenti entro i successivi 90 giorni: la pronuncia della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2008 ha già chiarito che la norma citata non è mai stata abrogata esplicitamente né implicitamente e che pertanto essa ancora oggi può fondare l'abrogazione di norme di regioni a statuto ordinario per contrasto con norme statali sopravvenute emanate in materie a legislazione concorrente. Tale conclusione si impone tanto più per il fatto che il citato art. 10 della legge 62/53 è espressione di quello stesso principio di cedevolezza sul quale si fonda anche l'art. 1 comma 2 della legge n. 131/2003, che relativamente alle materie di competenza statale esclusiva afferma la perdita di efficacia di norme regionali per effetto della sopravvenienza di norme statali contrastanti. L'applicabilità della legge Scelba per regolare la successione tra leggi regionali e leggi statali successive contrastanti in materia a legislazione concorrente è stata successivamente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4793 del 2/10/2008 nonché da Cass. Civile, sezione Lavoro, n. 10829 del 5/05/2010.

7.4.3. L'applicabilità al caso di specie dell'art. 10 della legge 62/53 non pare poi contestabile sotto il profilo della natura dell'art. 2 comma 573 della legge finanziaria 2007: questo è infatti espressione di un principio fondamentale in materia di finanza pubblica nella misura in cui ha chiaramente inteso incidere sull'entità della spesa pubblica conferendo alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di comparare convenzioni diverse e di aderire, in tal modo, a quella ritenuta più conveniente.

7.4.4. Conclusivamente, a far tempo dalla entrata in vigore dell'art. 2 comma 573 della legge 244/2007 anche in Piemonte ogni amministrazione aggiudicatrice ha avuto la possibilità di aderire, indipendentemente dalla categoria merceologica, alle convenzioni CONSIP, previa comparazione delle stesse con quelle regionali eventualmente già esistenti.

7.5. Solo con la legge 94/2012, di conversione del D.L. n. 52/2012, il legislatore è tornato a limitare, seppure non escludendola, la possibilità di ricorrere alle convenzioni CONSIP da parte degli enti del servizio sanitario nazionale.

7.5.1. Va a tale proposito rammentato che l'art. 3 della L.R. Piemonte n. 19/07 si innestava direttamente sull'art. art. 1 comma 449 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2006), il quale sino all'8 luglio 2012 si leggeva come segue: *“Nel rispetto delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato, e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e di servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione di tutti gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e di cui al comma 456 del presente*

articolo, oppure ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione di contratti. Gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.” Con la legge n. 94/2012 la norma testé riportata è stata però modificata mediante l’aggiunta, nella parte finale, del seguente inciso: *“ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da CONSIP Spa”*.

7.5.2. Reputa il Collegio che la recente novella legislativa trovi causa in problemi che evidentemente sono stati riscontrati all’indomani della adesione, da parte di molti enti del servizio sanitario nazionale, alle convenzioni CONSIP, problemi verosimilmente connessi alla circostanza che tali enti scontano la necessità di ricorrere, per l’espletamento di molte funzioni (si pensi ai servizi di pulizia, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, di trasporto delle ambulanze, di fornitura del cibo) a maestranze e forniture che devono essere reperite in loco. Fatto sta che a far tempo dall’8 luglio 2012, giorno in cui la legge 94/2012 è entrata in vigore, la possibilità per gli enti del servizio sanitario nazionale di aderire alle convenzioni CONSIP é ormai ristretta alla sola evenienza in cui le convenzioni regionali non siano ancora state concluse dalla centrali di committenza di riferimento.

7.5.3. La recente novella legislativa conferma che nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge Finanziaria 2007 e l’8 luglio 2012 gli enti del servizio sanitario nazionale potevano indifferentemente aderire alle convenzioni regionali o a quelle CONSIP, la loro discrezionalità essendo limitata, in tale contesto, solo dall’obbligo di effettuare una accurata comparazione tra le convenzioni regionali e CONSIP esistenti al fine di pervenire alla scelta più conveniente per l’ente.

7.6. Il primo motivo di ricorso va dunque respinto per la ragione che al momento in cui veniva adottata la delibera impugnata con il ricorso principale (2 marzo 2012) la legislazione nazionale vigente consentiva agli enti del servizio sanitario nazionale di aderire anche alle convenzioni CONSIP.

8. Con la seconda censura la ricorrente lamenta che la ASL TO1 non avrebbe effettuato una accurata comparazione tra la convenzione SCR-Piemonte, che aveva aggiudicato a Fastweb il servizio di telefonia fissa e trasmissione dati per via informatica, e l’analoga convenzione CONSIP, aggiudicata invece alla controinteressata Telecom Italia s.p.a.: in particolare Fastweb Spa eccepisce che la resistente Amministrazione non avrebbe tenuto in debito conto alcune proposte che offrivano una rimodulazione delle rete di telefonia e delle migliori condizioni tecnico/economiche.

8.1. Il provvedimento impugnato in motivazione dà atto delle seguenti circostanze: a) i canoni e le tariffe previsti nelle convenzioni SCR-Piemonte e CONSIP sono *“sostanzialmente simili”*, ma quelli stabiliti nella convenzione CONSIP, ragguagliati al numero ed alla tipologia di linee che l’Azienda ha intenzione di utilizzare nel prossimo triennio, sono idonei a generare un costo leggermente più basso su base annua, rispetto ai costi fissati nella convenzione SCR-Piemonte; b) l’Azienda ha già in atto, per i servizi di connettività e sicurezza, un contratto con Path.Net S.p.A. , società del gruppo Telecom Italia S.p.A. che pure gestisce anche la rete dati MPLS, la quale costituisce il grosso dell’infrastruttura di trasporto della voce protocollo VOIP: pertanto l’adesione alla convenzione CONSIP determinerebbe una serie di benefici (gestione e risoluzione dei guasti, riduzione dei costi per i controlli amministrativi e contabili) connessi al fatto di interloquire con un unico fornitore per tutti i servizi di telefonia; c) l’Azienda ha avuto in passato problemi con Fastweb connessi a problematiche di gestione dei contratti. La motivazione del provvedimento impugnato, come dianzi riassunta, illustra in modo chiaro l’iter logico e motivazionale seguito dal Commissario della ASL TO1, ed evidenzia che nel caso di specie, non emergendo significative differenze nei prezzi e nei canoni né nella qualità tecnica delle prestazioni, l’Azienda ha tenuto in considerazione altri aspetti, come ad esempio quello attinente la gestione dei contratti dal punto di vista amministrativo-contabile e la gestione dei guasti.

8.2. Va a questo punto rilevato che le scelte che gli enti pubblici compiono in contesti simili a quello portato all'attenzione del Collegio sono espressione di discrezionalità amministrativa e pertanto sono sindacabili solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità, e cioè se viziate da evidente travisamento, da macroscopica irrazionalità o illogicità: ritiene in particolare il Collegio che a fronte della necessità di scegliere se aderire ad una convenzione quadro, piuttosto che ad altra, un ente pubblico possa legittimamente tenere in conto aspetti marginali - come quelli dianzi ricordati - quando il rapporto tra qualità e prezzo dei servizi offerti non presenti significative differenze tra una convenzione e un'altra.

8.3. Fastweb S.p.A. in effetti insiste in modo particolare sulla maggior convenienza economica della convenzione SCR-Piemonte, ma tale circostanza, secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente in memoria 15/05/2012, dipenderebbe in realtà da alcuni ribassi su due tariffe di telefonia fissa che Fastweb, nell'ottobre 2011, ha offerto di praticare sui prezzi determinati nella convenzione SCR in violazione del divieto di rinegoziazione degli accordi quadro. E' ancora la stessa ricorrente a riferire, in memoria 18/07/2012, che l'applicazione dei prezzi SCR a quanto richiesto dalla ASL TO1 a Telecom comporterebbe un risparmio di spesa di E. 745,06 annui, oltre alla gratuità delle comunicazioni con tutti gli altri utenti aderenti ad SCR, la cui valorizzazione il Collegio ignora. Orbene: la maggior convenienza economica della convenzione SCR è contestata dalle parti resistenti; ma ove pure i dati sopra ricordati fossero dimostrati essi non potrebbero comunque considerarsi espressivi di un significativo divario tra il rapporto qualità/prezzo derivante dalla convenzione SCR e quello derivante dalla convenzione CONSIP, incidendo in bassissima percentuale sul totale del fatturato annuo previsto.

Per tale ragione il fatto che l'Azienda resistente abbia valutato anche aspetti diversi da quelli strettamente tecnici ed economici, ed in particolare gli aspetti relativi alla gestione dei guasti ed alla fatturazione, non può considerarsi indice di istruttoria deficitaria o di sviamento di potere, tanto più ove si ponga mente alla circostanza che i documenti prodotti da ASL TO1 provano che gli errori di fatturazione contestati a Fastweb in relazione alla cessazione di alcune linee sono stati frequenti e si sarebbero tradotti nella asserita sovra fatturazione di oltre 90.000 euro.

8.4. Il Collegio ritiene conclusivamente di dover respingere anche il secondo dei motivi articolati in ricorso introduttivo, enucleando il provvedimento impugnato le ragioni della decisione e non essendovi evidenza oggettiva che la convenzione SCR comportasse una convenienza economica tale da minimizzare o svalutare gli ulteriori benefici indicati dalla Amministrazione e derivanti dalla adesione alla convenzione CONSIP.

9. Va infine respinta anche la terza censura, a mezzo della quale Fastweb S.p.A. lamenta difetto di motivazione difetto e contraddittorietà del diniego tacito formatosi sulla istanza in autotutela presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 243 bis C.C.P.: la censura fa leva, in particolare, sulla nota interlocutoria della ASL TO1 del 23 marzo 2012, con cui l'Azienda evadeva l'informativa ex art. 243 bis C.C.P. notificatale il 15 marzo significando che avrebbe effettuato un approfondimento ed assunto un parere legale.

9.1. Detto parere in effetti è pervenuto il 30 marzo successivo, ed avendo esso confortato la decisione del Commissario l'Amministrazione ha lasciato decorrere il termine di quindici giorni di cui all'art. 243 bis comma 4 C.C.P. senza assumere alcuna ulteriore decisione: tanto ha fatto nell'esercizio di una facoltà implicitamente riconosciuta alle stazioni appaltanti dalla menzionata disposizione, la quale si limita a sanzionare l'inerzia delle amministrazioni sulle istanze di autotutela ex art. 243 bis C.C.P. facendola assurgere ad elemento utile ai fini della valutazione sulle spese.

9.2. Il diniego di autotutela non è quindi, nella specie, di per sé illegittimo e tanto meno può inficiare la legittimità della precedente decisione.

10. Per tutte le dianzi esposte ragioni il ricorso introduttivo del giudizio va respinto, con conseguente

improcedibilità del ricorso incidentale spiegato da Telecom Italia s.p.a. e dei relativi motivi aggiunti.

Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della novità e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale ed i relativi motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)